



PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

01/10/25

Prima adozione della Procedura

Premessa

DEEP CONSULTING S.r.l. (di seguito “Deep Consulting” o “la Società”) ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (di seguito “Modello 231”) e, con la presente “**Procedura per la gestione delle segnalazioni**” (di seguito “**Procedura**”), intende regolamentare l’utilizzo dei canali di segnalazione attivati in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 del D. Lgs. 231/2001 e dal D. Lgs. n. 24/2023, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali.

Sommario

1.	OBIETTIVO	2
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI	3
3.	DEFINIZIONI.....	4
4.	AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO.....	6
5.	AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO: I SOGGETTI TUTELATI.....	7
6.	GESTORE DELLA SEGNALAZIONE.....	8
7.	CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE.....	9
7.1	CASI PARTICOLARI	9
7.1.1.	SEGNALAZIONI ANONIME.....	9
7.1.2.	SEGNALAZIONI RICEVUTE DA SOGGETTI DIVERSI DAL GESTORE.....	10
8.	I CANALI DI SEGNALAZIONE	11
8.1	SEGNALAZIONI IN FORMA SCRITTA	11
8.2	SEGNALAZIONI IN FORMA ORALE	12
9.	GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE.....	13
10.	ARCHIVIAZIONE: CHIUSURA DELLA SEGNALAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	14
12.	PROTEZIONE DEI SEGNALANTI E DEI SEGNALATI	15
13.	IL SISTEMA SANZIONATORIO	17
14.	PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	18
15.	INFORMAZIONE E FORMAZIONE.....	19

Procedura per la gestione delle segnalazioni

1. OBIETTIVO

Deep Consulting – così come tutte le società del Gruppo Spindox – nel perseguimento dei propri obiettivi di business è da sempre sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e si impegna a contrastare condotte illecite, sia attraverso la diffusione e la promozione di valori e principi etici, sia mediante l'effettiva attuazione di regole di condotta e processi di controllo, in linea con i requisiti fissati dalle normative applicabili e con le migliori prassi di riferimento. Per tale ragione la Società ha adottato un Modello 231 ed ha recepito il Codice Etico del Gruppo Spindox.

Al fine di rafforzare il proprio sistema organizzativo e di buon governo (oltre che al fine di adempiere agli obblighi normativi specificatamente vigenti in materia), Deep Consulting promuove e incentiva l'effettuazione di segnalazioni di illeciti e/o fatti (così come definiti al successivo par. 3), anche solo potenzialmente, contrari alla legge e alle normative interne aziendali da parte di chiunque, nell'ambito delle attività lavorative svolte presso la Società, ne abbia conoscenza.

La Procedura ha, dunque, lo scopo di disciplinare il processo di ricezione e gestione delle Segnalazioni pervenute attraverso i canali di seguito indicati, nonché definire le tutele e le misure di protezione poste a tutela dei Segnalanti.

In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023, i canali di segnalazione interna descritti nella Procedura nonché le modalità di funzionamento degli stessi sono stati comunicati alle organizzazioni sindacali.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

La Procedura è finalizzata a dare attuazione al Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*” (c.d. *whistleblowing*).

Il D. Lgs. 24/2023 prevede che anche i soggetti del settore privato che non hanno raggiunto nell’ultimo anno la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati, ma che rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 e adottano i modelli di organizzazione e gestione ivi previsti (come Deep Consulting), siano tenuti a dare attuazione alla disciplina in materia di *whistleblowing*. Tuttavia, le segnalazioni riguardanti i suddetti enti privati potranno riguardare solo condotte illecite rilevanti per la disciplina 231 o violazioni del modello ed essere effettuate unicamente attraverso i canali interni.

Ogni trattamento di dati personali viene effettuato in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – “GDPR”) e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy).

Con la presente, oltre che con quanto previsto del Modello 231, si dà attuazione alle disposizioni dell’art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

La presente Procedura è stata redatta ispirandosi, oltre che al dettato normativo, alle “*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*” predisposte da ANAC e approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

3. DEFINIZIONI

Ai fini della corretta comprensione della Procedura di gestione delle segnalazioni è necessario definire il significato attribuito a termini qui utilizzati:

- **Segnalazione:** comunicazione, scritta od orale, avente ad oggetto potenziali violazioni di informazioni sulle violazioni effettuata tramite canali di segnalazione interni.
- **Segnalazione Whistleblowing:** si tratta di segnalazione di violazioni che consistono in comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato richiamate dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 24/2023.
- **Segnalazione Ordinaria:** segnalazione che non rientra nel perimetro delle Segnalazioni Whistleblowing per l'ambito oggettivo o soggettivo, cioè le segnalazioni inerenti a temi diversi da quelli specificati al par. 4 o pervenute da soggetti diversi da quelli indicati al par. 6 della Procedura o che presentino uno dei requisiti di esclusione previsti dal D. Lgs. 24/2023 o per le quali il Segnalante non abbia dichiarato la propria identità o non abbia dichiarato di voler beneficiare della riservatezza della sua identità e di avvalersi delle tutele previste dal D. Lgs. 24/2023.
- **Segnalazione interna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite i canali di segnalazione istituiti dalla Società.
- **ANAC:** Autorità nazionale anticorruzione.
- **Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione;
- **Segnalante o Whistleblower:** la persona fisica che effettua la Segnalazione sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
- **Segnalato:** soggetto che, all'interno della Segnalazione, viene individuato quale responsabile dell'illecito o della violazione oggetto di Segnalazione.
- **Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata.
- **Facilitatore:** la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- **Gestore della segnalazione o Gestore:** la persona o l'ufficio interno autonomo ovvero il soggetto esterno, cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interna. Il Gestore della segnalazione è specificamente formato per la gestione del canale.
- **Piattaforma:** Piattaforma web accessibile all'indirizzo <https://spindox.eticainsieme.it> che consente di effettuare le Segnalazioni scritte in modo sicuro grazie alla crittografia e alla non accessibilità da parte di soggetti diversi dai Gestori della segnalazione.
- **Riscontro:** comunicazione al Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione.

- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione e che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

La Procedura adottata si applica a tutte le Segnalazioni pervenute tramite i canali definiti al par. 8.

Le Segnalazioni possono essere di due tipologie: “Segnalazioni *Whistleblowing*” e “Segnalazioni Ordinarie”.

Le **Segnalazioni *Whistleblowing*** sono esclusivamente quelle aventi ad oggetto:

1. **condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001**
2. **violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Tali Segnalazioni devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito dei rapporti lavorativi intercorrenti con la Società.

La Segnalazione *Whistleblowing* **non può consistere** in rivendicazioni, contestazioni, richieste di carattere personale della persona segnalante, relative esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Le **Segnalazioni Ordinarie** sono le Segnalazioni che non rientrano nel perimetro delle Segnalazioni *Whistleblowing* per ambito oggettivo o soggettivo, ovvero le Segnalazioni inerenti a temi diversi da quelli sopra elencati o pervenute da soggetti diversi da quelli indicati al par. 6 della presente Procedura.

Anche le Segnalazioni Ordinarie verranno gestite tutelando la riservatezza dell'identità del segnalante nel rispetto delle disposizioni specificatamente adottate in materia dalla Società e della presente Procedura.

5. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO: I SOGGETTI TUTELATI

I soggetti che possono effettuare Segnalazioni e ricadono nell'ambito della tutela ai sensi del D. Lgs. 24/2023 sono:

- i vertici aziendali ed i componenti degli organi sociali di Deep Consulting con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- tutti i dipendenti, a tempo determinato e indeterminato;
- tutti coloro che, a diverso titolo, intrattengono rapporti di lavoro, anche autonomi, di collaborazione con Deep Consulting, compresi: i tirocinanti (retribuiti e non retribuiti), i somministrati, i liberi professionisti e i consulenti, gli agenti, gli intermediari, i fornitori e i partner commerciali;
- i lavoratori o i collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere a favore di terzi presso Deep Consulting;
- la persona che sia venuta a conoscenza della violazione durante il processo di candidatura o in altre fasi precontrattuali o anche durante il periodo di prova e dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico.

I soggetti a cui si possono estendere le misure di protezione del segnalante, sono:

- i facilitatori;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà del Segnalante o per i quali egli lavora, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

6. GESTORE DELLA SEGNALAZIONE

La ricezione e gestione delle Segnalazioni sono affidate ad un soggetto esterno alla società, autonomo e competente nella gestione dei canali e delle Segnalazioni (di seguito, “Gestore”).

Tale soggetto è stato individuato nell’Avv. Antonio Bambino.

Il Gestore della segnalazione riceve formale incarico che comprende anche la lettera di designazione ad autorizzato ex artt. 29 Reg. UE 679/2016 (anche “GDPR”) e 2-quaterdecies D. Lgs. n. 196/2003 (anche “Codice Privacy”). La lettera prevede specifiche istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali di cui alla Segnalazione, di cui la Società è Titolare del trattamento ex art. 4 par. 1 n. 7) GDPR.

7. CARATTERISTICHE DELLA SEGNALEZIONE

La Segnalazione deve essere circostanziata e deve contenere – ove possibile – i seguenti elementi:

- L'indicazione che si tratta di una Segnalazione Whistleblowing per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni: in caso di mancata indicazione la segnalazione verrà trattata come ordinaria;
- le generalità del soggetto che effettua la Segnalazione con indicazione dell'eventuale ruolo all'interno dell'azienda ovvero la società o l'ente presso cui si svolge la propria attività lavorativa, nonché il consenso - o meno – a rivelare l'identità dello stesso a soggetti diversi dal gestore della segnalazione e/o all'ufficio del personale competente nella gestione del procedimento disciplinare;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- l'indicazione dei beneficiari e dei danneggiati dall'illecito;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire in merito ai fatti oggetto della Segnalazione;
- l'allegazione, ove possibile, di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro in merito alla sussistenza dei fatti segnalati. In questa prospettiva è opportuno che le Segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi, al fine di consentire alla Società di effettuare le dovute verifiche.

Le Segnalazioni **non possono** riguardare notizie palesemente prive di fondamento, informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

7.1 CASI PARTICOLARI

7.1.1. SEGNALAZIONI ANONIME

Le Segnalazioni anonime, ossia quelle da cui non è possibile ricavare l'identità del Segnalante, vengono prese in considerazione dal Gestore, a condizione che siano circostanziate e precise e che consentano di raccogliere riscontri oggettivi attraverso lo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del Gestore.

Tali Segnalazioni saranno considerate come Segnalazioni Ordinarie e non troveranno applicazione le garanzie e tutele previste per le cd. Segnalazioni *Whistleblowing*, se non nel caso in cui il Segnalante dovesse successivamente essere identificato e dovesse subire una ritorsione.

Si incoraggia, in ogni caso, il ricorso a Segnalazioni nominative, ricordando che le modalità di gestione sono state progettate al fine di garantire la massima riservatezza del segnalante, nel pieno rispetto della normativa vigente.

7.1.2. SEGNALAZIONI RICEVUTE DA SOGGETTI DIVERSI DAL GESTORE

Nell'ipotesi in cui una Segnalazione *Whistleblowing* sia ricevuta da un soggetto diverso dal Gestore, è onere del ricevente:

- i) trattare le informazioni di cui ha avuto conoscenza con modalità idonee a garantirne la piena riservatezza;
- ii) contattare il Gestore – tramite canale orale – al fine di ricevere istruzioni circa le modalità di trasmissione della Segnalazione erroneamente pervenuta;
- iii) trasmettere la Segnalazione al Gestore, senza ritardo, e comunque entro 7 (sette) giorni;
- iv) successivamente alla comunicazione al Gestore, eliminare la Segnalazione dai propri dispositivi;
- v) in caso di Segnalazione di ritorsioni, contattare ANAC – tramite i canali e con le modalità previste da tale ente sul proprio sito <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> – al fine di ricevere istruzioni circa le modalità di trasmissione della Segnalazione erroneamente pervenuta.

8. I CANALI DI SEGNALAZIONE

Deep Consulting, al fine di perseguire l'obiettivo dichiarato al precedente paragrafo 1, ha istituito due canali di segnalazioni interna utilizzabili dai destinatari in maniera alternativa.



Canale di segnalazione in forma scritta: Piattaforma “eticainsieme”.

La Società ha attivato un canale informatico accessibile da qualsiasi *browser* (anche da dispositivi mobili) che consente di inviare segnalazioni per iscritto ed è disponibile al seguente link:

<https://spindox.eticainsieme.it>

La piattaforma di Segnalazione, dotata di misure di sicurezza tecniche adeguate agli *standard* di cui all'art. 32 GDPR, risiede su *server* – situato nell'Unione Europea – di un soggetto terzo e prevede un percorso guidato per il segnalante che consentirà allo stesso di inserire le informazioni necessarie per la ricostruzione e valutazione dei fatti e l'utilizzo di misure di crittografia, che garantiscono la riservatezza non solo del segnalante, ma anche del facilitatore, della persona coinvolta o comunque menzionata nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione e della documentazione.



Canale di segnalazione in forma orale: contatto telefonico al numero 331 2277487

La Società ha attivato una linea telefonica con cui poter fissare un appuntamento (in presenza, telefonicamente o in video conferenza) con il Gestore della segnalazione per effettuare la propria Segnalazione.

In **aggiunta** ai due canali sopra descritti e al di fuori del perimetro applicativo del D. Lgs. 24/2023, la Società mette a disposizione per le **Segnalazioni Ordinarie** l'indirizzo e-mail dell'Organismo di Vigilanza odv@deepconsulting.it. Si precisa che l'utilizzo di tale indirizzo e-mail tutelerà il Segnalante così come previsto nel Modello 231 adottato dalla Società. I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al rispetto dell'obbligo di riservatezza. Tuttavia, lo strumento e-mail non consente il medesimo grado di sicurezza della piattaforma eticainsieme.

8.1 SEGNALAZIONI IN FORMA SCRITTA

Con particolare riferimento al canale di segnalazione in forma scritta, la Società ha adottato la piattaforma di segnalazione (*eticainsieme*), disponibile al seguente indirizzo:

<https://spindox.eticainsieme.it>

attraverso la suddetta piattaforma, sarà possibile selezionare la società del Gruppo Spindox interessata dalla Segnalazione. Le Segnalazioni saranno automaticamente ed esclusivamente inoltrate al Gestore della società interessata dalla Segnalazione, unico soggetto titolato ad accedere alla piattaforma e prendere visione delle Segnalazioni.

In caso di utilizzo della piattaforma, il segnalante dovrà rispondere ad alcune domande, aperte e chiuse, che permetteranno al Gestore di approfondire l'oggetto della stessa oltre che, se correttamente compilate, di rispettare i requisiti richiesti dalla legge per le Segnalazioni *whistleblowing*.

La piattaforma consente anche di effettuare l'*upload* della documentazione che il segnalante ritiene opportuno portare all'attenzione del Gestore a supporto della propria segnalazione.

Lo strumento consente, inoltre, l'interazione mediante messaggistica interna alla piattaforma, tra il segnalante e il Gestore della Segnalazione, al fine di approfondire i temi oggetto di comunicazione o integrare/rettificare le informazioni precedentemente rese.

La Piattaforma consente, altresì, al segnalante di essere sempre aggiornato sullo stato della segnalazione trasmessa e di ottenerne il Riscontro.

Al termine della procedura di segnalazione la Piattaforma, infatti, fornirà al segnalante un codice di 16 cifre che permetterà allo stesso di accedere al sistema e, pertanto, alla propria Segnalazione per:

- monitorarne lo stato di avanzamento;
- integrare la propria Segnalazione con ulteriori elementi fattuali o altra documentazione;
- avere un contatto diretto con il Gestore avviando anche un eventuale scambio di richieste e informazioni;
- ottenere il Riscontro dal Gestore.

La perdita del codice non ha effetti sulla Segnalazione, che sarà comunque processata nei tempi e nei modi stabiliti dalla presente Procedura.

La disponibilità del codice è essenziale per poter accedere in qualsiasi istante alla propria segnalazione, al fine di monitorare lo stato di avanzamento, per fornire informazioni ulteriori rispetto a quanto già segnalato e prendere conoscenza del Riscontro. In mancanza dello stesso, tali operazioni non saranno disponibili.

In tali casi, per motivi di riservatezza a tutela del Segnalante, il codice correlato a ciascuna segnalazione non potrà essere recuperato in alcun modo. Ove si ritenga opportuno fornire nuove informazioni di cui si è avuta conoscenza o conoscere gli esiti dell'istruttoria, è comunque possibile aprire una nuova segnalazione.

8.2 SEGNALAZIONI IN FORMA ORALE

Con particolare riferimento al canale di segnalazione in forma orale, la Società si avvale di una linea telefonica da contattare per fissare un appuntamento con il Gestore della Segnalazione.

L'utenza è contattabile al seguente numero: 331 2277487

Le richieste di appuntamento saranno ricevute nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 9.00 alle ore 18.30, dal lunedì al venerdì.

Durante la telefonata, il segnalante dovrà indicare:

1. i propri dati di contatto, avendo cura di non specificare il proprio nominativo,
2. la volontà di incontrare il Gestore di persona o di contattarlo tramite contatto telefonico o videochiamata.

Durante la telefonata, il personale dedicato avrà cura di fissare un appuntamento con il Gestore della segnalazione entro 7 giorni dal primo contatto.

Nel corso dell'appuntamento telefonico, il Gestore richiederà al segnalante le informazioni necessarie per acquisire e valutare la segnalazione, in conformità ai quesiti presenti sulla Piattaforma online, e avrà cura di

registrarle in essa. Completata la registrazione, il Gestore comunicherà al segnalante il codice di 16 cifre automaticamente generato dalla Piattaforma, attraverso cui il Segnalante potrà successivamente autonomamente accedere per monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione e interloquire con il Gestore. Qualora il Segnalante sia impossibilitato ad accedere alla Piattaforma, potrà richiedere un ulteriore incontro per fornire ulteriori informazioni o ottenere il Riscontro.

Nel caso di incontro in presenza, la Segnalazione potrà essere raccolta e verbalizzata in un documento verificato e sottoscritto dal segnalante e/o la segnalazione sarà registrata in Piattaforma nel corso dell'incontro.

9. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

La gestione della Segnalazione segue le tempistiche e modalità sottoindicate:

1. entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della segnalazione, il Gestore invierà al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione, utilizzando il canale della segnalazione. Nel caso di segnalazione orale (richiesta di incontro e/o utilizzo linea telefonica), la ricezione della segnalazione è contestuale all'inserimento della Segnalazione in Piattaforma e in tale occasione verrà rilasciato al Segnalante il Codice personale associato alla Segnalazione *Whistleblowing*.
2. il Gestore avvia la fase di istruttoria e classifica la segnalazione come “Whistleblowing” o “Ordinaria”. Con riferimento alle sole Segnalazioni Ordinarie, laddove vi sia altra funzione aziendale competente, il Gestore provvede contestualmente all'inoltro della stessa, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. Diversamente, procederà alla gestione della stessa come da Procedura;
3. entro 3 (tre) mesi, decorrenti dalla data di avviso di ricevimento, il Gestore fornisce un Riscontro al segnalante.

Il Gestore dà diligente seguito alla segnalazione, svolgendo l'attività di verifica della fondatezza con pieno accesso a qualsiasi informazione necessaria per lo svolgimento del compito. Ai fini dell'attività di verifica, il Gestore potrà conferire mandato di approfondimento ad uffici interni e/o a soggetti terzi, avendo cura di:

- conferire mandato formale, definendo il perimetro di azione e precisando le informazioni che intende ottenere dall'approfondimento richiesto;
- omettere qualsiasi informazione che possa, anche indirettamente, ricondurre all'identità del segnalante o al contenuto della Segnalazione;
- omettere qualsiasi informazione relativa al Segnalato, laddove non strettamente necessaria al corretto svolgimento dell'incarico affidato;
- ribadire al soggetto incaricato l'obbligo di riservatezza dei dati trattati (nel caso di soggetti esterni, detto obbligo dovrà essere formalizzato).

Nelle ipotesi in cui per ragioni istruttorie si renda necessario rendere edotti del contenuto della Segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata altri soggetti, il Gestore provvede ad oscurare i dati personali del Segnalante, nonché degli altri soggetti la cui identità deve essere riservata (quali, il Facilitatore, il Segnalato, le altre persone menzionate nella Segnalazione).

In ogni caso le generalità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità, non verranno rivelate a soggetti terzi diversi dal Gestore senza il consenso del Segnalante, fatte salve le ipotesi eccezionali di seguito dettagliate:

- nell'ambito del procedimento dinnanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante può essere rivelata successivamente alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto *ex art. 329 c.p.p.* (fino a quando l'imputato o l'indagato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari).

Nell'ambito del procedimento disciplinare a carico del Segnalato:

- l'identità del Segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
- qualora la Segnalazione sia fondata in tutto o in parte sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile nel procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

10. ARCHIVIAZIONE: CHIUSURA DELLA SEGNALEZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

All'esito dell'istruttoria, il Gestore redigerà una relazione prendendo uno o più dei seguenti provvedimenti:

- archiviazione della Segnalazione per insufficienza di elementi;
- archiviazione della Segnalazione per irrilevanza dei fatti segnalati;
- proposta di modifica al Modello 231 e/o al Codice Etico o ad altre procedure interne;
- proposta di avvio di procedimenti disciplinari o sanzionatori - conformemente a quanto previsto dal sistema disciplinare e sanzionatorio vigente - nei confronti dei soggetti Segnalati e di cui sia stata riconosciuta la commissione di una violazione, illecito o irregolarità;
- proposta di avvio di procedimenti disciplinari o sanzionatori - conformemente a quanto previsto sistema disciplinare e sanzionatorio vigente e dalla presente Procedura – nei confronti dei Segnalanti che abbiano effettuato Segnalazioni infondate, basate su circostanze fattuali non vere ed effettuate con dolo o colpa grave.

11. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la Segnalazione e la relativa documentazione saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione della stessa e comunque non oltre 5 anni dalla chiusura del processo di gestione nella Piattaforma.

I supporti originali delle Segnalazioni pervenute attraverso la linea telefonica dedicata e/o attraverso la richiesta di audizione e/o altre modalità sono conservati dal Gestore, oltre che attraverso il caricamento sulla Piattaforma sull'apposita sezione competente, anche in apposito ambiente protetto.

12. PROTEZIONE DEI SEGNALANTI E DEI SEGNALATI

Deep Consulting, fermamente convinta dell'importanza del sistema di segnalazione per la lotta a comportamenti illeciti o irregolari, garantisce il segnalante da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, dirette o indirette, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

A titolo esemplificativo, ogni segnalante è tutelato nei casi di:

- a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b) retrocessione di grado o mancata promozione;
- c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) note di merito negative o referenze negative;
- f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;
- p) pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
- q) valutazione della performance artatamente negativa;
- r) revoca ingiustificata di incarichi;
- s) ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;
- t) reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi).

L'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni prevista dal decreto è subordinata ad alcune condizioni e requisiti:

1. Il soggetto ha segnalato in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto.

2. La segnalazione è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal D. Lgs. 24/2023.
3. È necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione effettuata e le misure ritorsive subite.
4. Non sono sufficienti invece i meri sospetti o le “voci di corridoio”.

Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare.

In difetto di tali condizioni:

- le Segnalazioni non rientrano nell’ambito della disciplina di *whistleblowing* e quindi la tutela prevista non si applica a chi segnala, fatte salve le tutele eventualmente previste dal Modello 231;
- analogamente si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, subiscono indirettamente ritorsioni.

La già menzionata tutela si applica ai Segnalanti e si estende ai seguenti soggetti:

- i Facilitatori;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del Segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle sopraindicate persone.

La tutela dei Segnalanti si applica anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico (ad es. rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione, di consulenza, di fornitura etc.) non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La tutela non trova applicazione nei casi in cui è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei di casi di dolo o colpa grave. In tali casi, al Segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC – tramite il canale informatico messo a disposizione dalla stessa - alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione effettuata.

13. IL SISTEMA SANZIONATORIO

Deep Consulting prevede sanzioni nei confronti del Segnalante, in caso di abuso dello strumento di Segnalazione, nei confronti dei Segnalati in caso di accertamento degli illeciti segnalati, nei confronti del Gestore nel caso di mancato rispetto della presente procedura, nonché nei confronti di coloro i quali violano la tutela della riservatezza del Segnalante e i divieti di ritorsione posti a tutela del Segnalante stesso.

Il Sistema di Segnalazione è stato integrato nel D. Lgs. 231/2001, di conseguenza, vengono estese ed applicate in caso di violazioni accertate le sanzioni previste dal sistema disciplinare descritto rispettivamente nel Modello 231, cui si rimanda per ogni dettaglio. Nel predetto sistema disciplinare, la Società ha, altresì, previsto sanzioni nei confronti di coloro che si accertano responsabili degli illeciti di cui all'art. 21, comma 1, D. Lgs. n. 24/2023, ovverosia:

- commissione di ritorsioni;
- ostacolo o tentativo di ostacolo alla segnalazione;
- violazione dell'obbligo riservatezza;
- mancata istituzione canali di segnalazione;
- mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione della segnalazione;
- adozione di procedure non conformi al D. Lgs. n. 24/2023;
- mancato svolgimento delle attività di verifica e di analisi della segnalazione;
- responsabilità penale accertata del segnalante, anche con sentenza di condanna in primo grado, per i reati di diffamazione e calunnia;
- responsabilità civile del segnalante, nei casi di dolo o colpa grave, per i medesimi reati di cui sopra.

14. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ogni segnalazione può contenere cd. dati personali, ovvero informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica.

La Società, in qualità di Titolare del trattamento, assicura che le suddette attività di trattamento sono svolte coerentemente alle prescrizioni del Reg. UE 679/2016 (anche “GDPR”) e delle normative nazionali vigenti.

Con riferimento al Gestore delle segnalazioni, Deep Consulting provvede a conferire formale incarico per il trattamento dei dati personali attraverso consegna di una lettera di designazione *ex* artt. 29 GDPR.

La lettera prevede specifiche istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali di cui alla Segnalazione e la puntuale indicazione delle misure di sicurezza da applicare.

Con riferimento alla Piattaforma di segnalazione, il fornitore della Piattaforma ha sottoscritto l'accordo sulla protezione dei dati *ex* art. 28 GDPR con il quale si impegna al rispetto delle istruzioni fornite da ciascuna società.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 GDPR (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento) possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, attraverso i canali indicati nell'informativa *ex* art. 13 GDPR resa disponibile tramite i canali di segnalazione e specifica sezione del sito web aziendale.

15. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

La Procedura è oggetto di pubblicazione sul sito internet della Società al link <https://www.deepconsulting.it> ed è altresì resa disponibile nella intranet aziendale al percorso <https://spindoxspa.sharepoint.com/sites/MyLegal/SitePages/LegalEAffariSocietari.aspx>

Sono individuate le eventuali iniziative informative per portare la presente Procedura a conoscenza dei possibili Segnalanti (ad esempio, dipendenti, collaboratori, fornitori, clienti)

La Società, in occasione dell'emissione della Procedura e periodicamente, organizza corsi di formazione sulla presente Procedura anche mediante inserimento dei contenuti in occasione di corsi su Modello 231, compliance e Codice Etico.